

REGOLAMENTO (CE) N. 1143/95 DELLA COMMISSIONE
del 19 maggio 1995

**che istituisce limiti quantitativi comunitari per le reimportazioni nella
Comunità europea di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica dell'India
sottoposti ad operazioni di perfezionamento passivo in India**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3289/94 ⁽²⁾, in particolare il combinato disposto degli articoli 2 dell'allegato VII e 17,

considerando che l'articolo 2 dell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 stabilisce le condizioni alle quali possono essere fissati limiti quantitativi per la reimportazione nella Comunità europea di alcuni prodotti tessili sottoposti ad operazioni di perfezionamento passivo in determinati paesi terzi;

considerando che l'articolo 2 dell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 prevede la possibilità di fissare limiti quantitativi alle reimportazioni di alcuni prodotti tessili soggetti ai limiti quantitativi fissati dall'articolo 2 di detto regolamento;

considerando che la Repubblica dell'India e alcuni Stati membri hanno chiesto alla Commissione europea di introdurre limiti quantitativi alle reimportazioni nella Comunità europea di alcuni prodotti tessili (categorie 7, 8, 15, 26 e 27) originari della Repubblica dell'India e sottoposti ad operazioni di perfezionamento passivo nella Repubblica dell'India; che le importazioni dirette di prodotti che rientrano nelle categorie 7, 8, 15, 26 e 27 sono soggetti a limiti quantitativi fissati dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3030/93;

considerando che il comitato istituito ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 ha ritenuto oppor-

tuna, previa discussione, la decisione di introdurre i limiti quantitativi specificati in allegato;

considerando che è pertanto necessario fissare i limiti quantitativi specificati in allegato sulle reimportazioni nella Comunità europea di alcuni prodotti tessili (categorie 7, 8, 15, 26 e 27) originari della Repubblica dell'India e sottoposti ad operazioni di perfezionamento passivo nella Repubblica dell'India;

considerando che le disposizioni relative al traffico di perfezionamento passivo contenute nell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 si devono applicare ai prodotti per i quali sono stati fissati limiti quantitativi ai sensi del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le reimportazioni nella Comunità europea di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica dell'India e sottoposti ad operazioni di perfezionamento passivo nella Repubblica dell'India specificati nell'allegato al presente regolamento sono soggetti ai limiti quantitativi specificati nell'allegato suddetto, gestiti secondo le disposizioni dei pertinenti regolamenti comunitari sul traffico di perfezionamento passivo, come quelle previste dall'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1995.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 85.